

- (7) A seguito di tali pareri, con regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214 ⁽⁵⁾ della Commissione le piante specificate sono state rimosse dall'elenco di piante ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (8) Inoltre, sulla base di tali pareri, il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione delle piante specificate si considera ridotto a un livello accettabile applicando misure volte ad affrontare il rischio connesso agli organismi nocivi specificati. È pertanto opportuno adottare tali misure per garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione dall'introduzione nell'Unione delle piante specificate.
- (9) *Euwallacea fornicatus* appartiene alla famiglia delle *Scolytidae* (non europei), che figura nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽⁶⁾ quale gruppo di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Per *Euwallacea fornicatus sensu lato* sono disponibili una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dalla Spagna ⁽⁷⁾ e una relazione ⁽⁸⁾ pubblicata dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO»), in cui sono suggerite misure di attenuazione dei rischi. Le misure descritte da Israele nel fascicolo dovrebbero essere integrate dalle misure suggerite in tale valutazione del rischio fitosanitario e nella corrispondente relazione. Le misure adottate sono soggette a revisione alla luce di informazioni scientifiche e tecniche supplementari.
- (10) *Aonidiella orientalis* e *Fusarium euwallaceae* non sono ancora stati inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, ma essi potrebbero soddisfare le condizioni per essere inseriti in tale elenco a seguito di una valutazione dei rischi completa. Le misure relative a tali due organismi nocivi si basano pertanto su quelle descritte da Israele nel fascicolo in questione. Qualora si accerti che detti organismi nocivi soddisfano queste condizioni, essi saranno inseriti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le piante pertinenti saranno elencate nell'allegato VII del medesimo regolamento, unitamente alle rispettive misure, quando una valutazione dei rischi completa su tali organismi nocivi sarà disponibile e giustificherà detto inserimento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere riveduto di conseguenza.
- (11) Al fine di adempiere agli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi, che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214 della Commissione, del 21 agosto 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda il legno di *Ulmus* L. e alcune piante da impianto di *Albizia julibrissin* Durazzini e *Robinia pseudoacacia* L. originarie di Israele (cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽⁷⁾ *Pest Risk Analysis for the Ambrosia Beetle Euwallacea sp. including all the species within the genus Euwallacea that are morphologically similar to E. fornicatus* (Analisi del rischio fitosanitario per lo xileboro *Euwallacea* sp. comprendente tutte le specie del genere *Euwallacea* morfologicamente simili a *E. fornicatus*). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Spagna, novembre 2015. <https://pra.eppo.int/getfile/1517056f-e553-4617-aaee-13d180cb5bc3>

⁽⁸⁾ *Report of a Pest Risk Analysis for Euwallacea fornicatus sensu lato and Fusarium euwallaceae* (Relazione su un'analisi di rischio fitosanitario per *Euwallacea fornicatus sensu lato* e *Fusarium euwallaceae*) (EPPO, 2017), <https://pra.eppo.int/getfile/ef7ea29b-e0ea-456f-a4a5-04c2a119a807>

